SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 137° — Numero 201**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 28 agosto 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1996, n. 444.

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

Esercizio dell'attività radiotelevisiva

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

Art. 2.

Direttive comunitarie

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0471

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 luglio 1996.

Attuazione dell'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di stabilire scadenze e modalità per il trasferimento del contributo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al Fondo di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diretto a stabilire scadenze e modalità per l'acquisizione dei fondi versati dall'INPS per il cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo (FSE);

Visto l'art. 1, commi 73, 74, 75 e 76 della citata legge n. 549/1995;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto l'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 148/1993;

Visto l'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visti gli articoli 16 e 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, più volte reiterato e da ultimo con il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300 (art. 4, comma 8);

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visti i regolamenti del Consiglio CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, n. 4253/88 e n. 4255/88 del 19 dicembre 1988, nel testo modificato, rispettivamente, dai regolamenti n. 2081/93, n. 2082/93 e 2084/93 del 20 luglio 1993;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dal predetto art. 1, comma 72, della legge n. 549/1995;

Tenuto conto altresì, di quanto disposto dall'art. 1, comma 75, della ripetuta legge n. 549/1995 che demanda al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 le erogazioni delle risorse finanziarie riferite agli interventi di Fondo sociale europeo;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2.

1. I versamenti di cui al precedente art. 1 sono effettuati dall'INPS, con cadenza trimestrale, al conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali» ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

2. La somma da versare, iscritta dall'INPS in apposito capitolo del proprio bilancio di previsione, viene comunicata dallo stesso Istituto, entro il mese di novembre precedente l'anno cui il bilancio stesso si riferisce, alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.FO.R.

3. Il conguaglio dei versamenti trimestrali è operato dall'INPS con riferimento ai propri dati consuntivi annuali e viene conteggiato in occasione del versamento della prima rata trimestrale in scadenza.

4. Il conguaglio positivo o negativo, relativo alle quote versate dall'INPS al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la competenza dell'esercizio 1995 è attribuito al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 845/1978 e successive modificazioni.

Art. 3.

1. L'onere di lire 69 miliardi, previsto per l'esercizio 1997 dall'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, resta a carico delle residue disponibilità di cui all'art. 9, comma 7, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 148/1993.

Art. 4.

1. Il pagamento dei contributi relativi alle annualità 1994 e 1995 del Fondo sociale europeo (FSE), quali risultano dai Quadri comunitari di sostegno (QCS) e da

Documenti unici di programmazione (DOCUP), è effettuato dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le somme già acquisite a tale titolo dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, e non ancora dallo stesso erogate, sono versate al conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE».

2. Le disponibilità di parte nazionale relative al cofinanziamento delle suddette annualità, esistenti alla data del presente decreto sul Fondo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, quali somme non impegnate, devono considerarsi avanzi di gestione e sono versate, ai sensi dell'art. 1, comma 74, della legge n. 549/1995, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le iniziative comunitarie di FSE non comprese nei QCS o nei DOCUP, relative alla programmazione 1994/1999, sono gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i relativi pagamenti, unitamente alla quota di cofinanziamento nazionale, sono effettuati dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, su richiesta del predetto Ministero e con le procedure indicate al successivo art. 8.

Art. 5.

1. I finanziamenti della Commissione europea a valere sul FSE, che affluiscono al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sono erogati secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 6 e 7.

Art. 6.

1. I trasferimenti delle risorse comunitarie di cui al precedente art. 5 a favore delle regioni ed altri destinatari soggetti al regime di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni (tesoreria unica) sono effettuati direttamente dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante giroconto di tesoreria a favore degli specifici conti correnti intestati agli organismi stessi.

Art. 7.

1. I pagamenti relativi ai programmi operativi, la cui titolarità appartiene ad amministrazioni centrali dello Stato, sono effettuati dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle necessarie indicazioni fornite dalle medesime amministrazioni, mediante:

a) versamento all'apposito capitolo dell'entrata statale per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione dell'amministrazione interessata, che provvederà ai successivi adempimenti;

b) versamento diretto agli aventi titolo sulla scorta di:

decreti dei competenti organi ministeriali;

note ministeriali corredate da appositi elenchi nominativi.

2. Tutta la documentazione giustificativa della spesa è conservata agli atti dell'amministrazione richiedente il pagamento, della cui regolarità resta responsabile l'amministrazione stessa.

Art. 8.

1. Per l'erogazione della quota nazionale, si applica la procedura indicata nei precedenti articoli 6 e 7, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, restano abrogate, per effetto dell'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, tutte le disposizioni non compatibili con le procedure che regolano l'attività del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Art. 10.

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1996

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1996
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 93

96A5539

DECRETO 21 agosto 1996.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimpianti S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario

liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art.2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 20 maggio 1994, n. 347236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1994, n. 132, con il quale la società Efimpianti S.p.a., con sede in Roma, via Vittorio Emanuele Orlando, n. 75, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 577/88 è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato nominato, quale commissario liquidatore, il prof. Riccardo Alessi, nato a Firenze il 17 aprile 1956;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 1994, n. 348333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1994, n. 223, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimpianti S.p.a.;

Vista la lettera del 30 aprile 1996 con la quale il prof. Piergaetano Marchetti, presidente del comitato di sorveglianza della Efimpianti S.p.a., ha trasmesso la lettera di dimissioni dell'ing. Giovanni La Fiura da componente del comitato di sorveglianza della Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, a causa dei numerosi impegni di lavoro;

Dovendosi provvedere alla nomina di un membro del comitato di sorveglianza della società Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministativa;

Decreta:

La dott.ssa Elisa Lamanda, nata a Ortona il 2 giugno 1957, è nominata membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Efimpianti S.p.a., con sede in Roma, via Vittorio Emanuele Orlando, 75, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 577/88, in sostituzione dell'ing. Giovanni La Fiura.

Roma, 21 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5552

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 1996.

Modificazione al decreto dirigenziale 19 agosto 1995 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Alghero».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 19 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alghero» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto nel quale sono stabilite le modalità perché possano essere designati con la denominazione di origine controllata «Alghero» i vini, precedentemente riconosciuti ad indicazione geografica «Alghero» e/o «Nurra Algherese» ottenuti dall'appassimento delle uve prodotte nelle annate precedenti a quella dell'entrata in vigore del decreto di cui trattasi;

Vista la richiesta, avanzata successivamente alla pubblicazione del sopra citato decreto, intesa ad estendere anche ai vini precedentemente riconosciuti ad indicazione geografica, di cui sopra è fatta menzione, ottenuti da uve non appassite e che si trovino nelle medesime condizioni di quelli ottenuti dall'appassimento delle uve, la possibilità di essere designati con la denominazione di origine controllata «Alghero»;

Considerata la opportunità di estendere a tutti i vini, riconosciuti ad indicazione geografica «Alghero» e/o «Nurra Algherese», il disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale in discorso;

Decreta:

L'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale 19 agosto 1995 è parzialmente rettificato nel testo appresso riportato: i vini ad indicazione geografica «Alghero» e/o «Nurra Algherese» ottenuti con o senza appassimento delle uve prodotte nelle annate precedenti che alla data del 1° settembre 1995 si trovino presso il produttore in fase di affinamento, possono essere designati con la denominazione di origine controllata «Alghero» purché l'affinamento sia stato affetuato nel termini previsti per i vini a denominazione di origine controllata «Alghero».

Roma, 1° agosto 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A5532

DECRETO 1° agosto 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Isonzo».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ed è stato approvato il realativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988 e il decreto ministeriale 28 febbraio 1995 con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» in «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e la modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1995;

Viste le istanze presentate avverso il parere del Comitato sopra citato nei termini e nei modi previsti relative ai disposti dell'art. 3 per ciò che afferisce la delimitazione della zona di produzione dei vini di che trattasi, dell'art. 5 per quanto concerne le norme previste per la produzione dei vini frizzanti e dell'art. 6 per ciò che riguarda alcune aggettivazioni inerenti le tipologie «Tocai friulano», «Pinot Grigio» e «Schioppettino»;

Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1996, con il quale vengono parzialmente accolte le istanze di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui trattasi;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» in conformità ai pareri del Comitato sopra citato come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Isonzo» e «Isonzo del Friuli» — approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988 e con decreto ministeriale 28 febbraio 1995 — è modificata in «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ed il relativo disciplinare di produzione è sostituito per intero dal testo annesso le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1996

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca bianca, elencati nel successivo comma 5, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» e «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel successivo comma 5, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», seguita dalla specificazione, «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa elencati nel successivo comma 5, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» è riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco e Chardonnay vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Moscato rosa;
Moscato giallo;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling italico;
Riesling (da Riesling Renano);
Sauvignon;
Tocai friulano;
Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon);
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Franconia;
Merlot;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo Cabernet del Friuli» Cabernet, possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere quelle prodotte nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano in provincia di Gorizia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 117.500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia; segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località Marcelliana); segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino.

Segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino, fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.

Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-jugoslavo. Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul T. Versa (località Braidata).

Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.

Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56 fino al sottopasso della ferrovia in prossimità di q. 49. Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale che toccando quota 57, conduce alla località denominata Fontana del Faet e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che segnano il piede della collina.

Superate la località di San Giovanni e Lucia, la frazione di Brazzano e la località di San Rocco di Brazzano, si immette, in prossimità di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo la detta linea di confine fino a raggiungere, sul torrente Judrio, il confine tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del confine del comune di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue:

partendo dalle case di Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48.

Da qui, verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini.

Di qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, dei vigneti già impiantati devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti di vite devono avere un minimo di 3300 ceppi per ettaro. In tal caso le viti non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.

Per la tipologia «Friuli Isonzo» vendemmia tardiva o «Isonzo del Friuli» vendemmia tardiva le operazioni di vendemmia debbono iniziare almeno trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.

È vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.

Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a hl 91 per le tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a hl 84 per le altre tipologie di vino.

Per le tipologie «Friuli Isonzo» bianco o «Isonzo del Friuli» bianco, «Friuli Isonzo» rosato o «Isonzo del Friuli» rosato e «Friuli Isonzo» rosso o «Isonzo del Friuli» rosso la produzione non deve superare le t 12 per ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%. La tipologia rosato è ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Le tipologie «Friuli Isonzo» bianco o «Isonzo del Friuli» bianco, «Friuli Isonzo» rosato o «Isonzo del Friuli» rosato possono essere prodotte nel tipo «frizzante», in ottemperanza alle norme vigenti, per la produzione di vini frizzanti e devono designarsi in etichetta con l'indicazione aggiuntiva «frizzante».

La tipologia «Friuli Isonzo» rosso o «Isonzo del Friuli» rosso da designarsi in etichetta con l'indicazione aggiuntiva di «Friuli Isonzo» frizzante o spumante o «Isonzo del Friuli» frizzante o spumante può essere prodotta nel tipo frizzante o spumante seguendo le norme previste per la produzione dei vini frizzanti e spumanti.

Le tipologie «Friuli Isonzo» moscato giallo o «Isonzo del Friuli» moscato giallo, «Friuli Isonzo» moscato rosa o «Isonzo del Friuli» moscato rosa, «Friuli Isonzo» Pinot bianco o «Isonzo del Friuli» Pinot bianco e «Friuli Isonzo» Verduzzo friulano o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano da designarsi in etichetta con la dicitura «Friuli Isonzo» spumante o «Isonzo del Friuli» spumante possono essere prodotti nella tipologia spumante seguendo le relative norme per la produzione dei vini spumanti.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie.

Per tutti i vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» sono ammesse le operazioni di arricchimento utilizzando mosti concentrati rettificati o mosti concentrati o comunque utilizzando prodotti ammessi dalle disposizioni di legge vigenti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

La resa massima dall'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 70%.

È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, frizzanti e spumanti con mosti e vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5 per mille per i vini frizzanti;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Rosso:

colore: rosso vivace, rubino;

profumo: leggermente erbaceo;

sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima 4,5 per mille per i vini tranquilli;

5 per mille per i vini frizzanti;

estratto secco netto minimo. 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Rosso spumante:

spuma: fine e persistente,

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato gradevole;

sapore. secco o amabile, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5 per mille per le tipologie frizzanti;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Verduzzo friulano:

colore: dorato più o meno carico;

profumo: vinoso caratteristico fruttato;

sapore: asciutto, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: dorato più o meno carico,

profumo: caratteristico di fruttato;

sapore: asciutto, amabile o dolce di corpo leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato giallo:

colore: caratteristico giallo paglierino;

profumo: tipico ed aromatico caratteristico;

sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato giallo spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: tipico aromatico caratteristico;

sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato rosa:

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: di rosa fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Moscato rosa spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: caratteristico fruttato;

sapore. aromatico amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Vendemmia tardiva

colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso complesso di muschio;

sapore: dolce armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;

profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia:

colore: paglierino;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto; delicato, non molto di corpo, gradevole;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Chardonnay:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:
colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:
colore: giallo con riflessi rosei;
profumo: speciale, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling italico:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:
colore: dorato chiaro;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:
colore: paglierino carico;
profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Merlot
colore: rubino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso,
profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet Franc, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Franconia:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto un pò aromatico, gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
profumo: vinoso, caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, o marchi privati. È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve di cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

96A5533

DECRETO 9 agosto 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, con il quale è riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» ed è approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che trattasi;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute e modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, è sostituito per intero, dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI LANUVINI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e «Colli Lanuvini» superiore è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

Art. 2.

Il vino «Colli Lanuvini» anche con la qualificazione «superiore», deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi

Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un massimo del 70%;

Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve bianche provenienti da altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Roma per non più del 10%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma.

Tale zona è così delimitata:

a nord, partendo al punto d'incontro dei confini comunali tra Nemi, Velletri e Genzano, in prossimità di M. Canino, il limite segue verso sud-est il confine comunale tra Genzano e Velletri sino ad incontrare quello di Lanuvio, in contrada Pedica. Percorre quindi in direzione sud il confine comunale Lanuvio-Velletri fino ad incontrare il confine della provincia di Latina. Lungo tale confine si dirige verso ovest sino a Ponte Guardapassi per risalire quindi verso nord, sempre lungo il confine della provincia di Latina, fino ad incontrare la quota 128, all'incrocio della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio; segue quest'ultima in direzione Vimmercati e, percorrendo la strada della lettara, raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa m 300) e poco dopo aver superato l'ingresso del casale di S. Giovanni all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest e, con una linea resta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia, tale confine verso nord, sino ad incontrare, a nord dell'abitato di Genzano, quello tra tale comune e Nemi, quindi procede in direzione sud-est lungo il confine di Genzano, con Nemi, sino ad incontrare quello di Velletri, in prossimità del M Canino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di colture dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino, derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammesse per la produzione del vino «Colli Lanuvini» è stabilita in tonn 14,5 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino normale e in tonn. 13 per la tipologia «superiore».

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'intero della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colli Lanuvini» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5%.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino «Colli Lanuvini» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% e devono essere oggetto di denuncia separata.

Art 6

Il vino «Colli Lanuvini» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato e gradevole,

sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille,

estratto secco minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origini e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La menzione «superiore» è riservata alla tipologia tranquilla dei vini «Colli Lanuvini» provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente disciplinare e che vengano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», qualora confezionati in recipienti di capacità uguale o inferiore a 5 litri, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di forma consona all'immagine di un vino di qualità ed aventi le capacità previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.

I recipienti di capacità nominale da 0,5 a 1,5 litri devono essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o con tappo a vite; per tutti i recipienti è esclusa la tappatura con tappo a corona. È consentita la capsula a strappo per i recipienti fino a 0,375.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» superiore può essere confezionato solo in bottiglie di vetro dalle capacità previste dalle richiamate normative aventi un contenuto da lt 0,2509 a lt 0,750. Per le sole bottiglie da lt 0,250 è annessa la chiusura con tappo a vite, mentre per tutte le altre solo con tappo di sughero.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

96A5534

DECRETO 9 agosto 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Tarquinia» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Tarquinia»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Tarquinia» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Tarquinia» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Tarquinia» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TARQUINIA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Tarquinia» è riservata ai vini bianco (anche nella tipologia amabile), rosso (anche nella tipologia amabile e novello) e rosato, ottenuti in conformità alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

«Tarquinia» bianco:

Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo, da soli e congiuntamente, almeno per il 50%;

Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni — ad eccezione del Pinot grigio — raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo, fino ad un massimo del 30%.

«Tarquinia» rosso:

Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;

Cesanese comune fino al 25%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo, da soli o congiuntamente.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» è costituita dai territori:

la provincia di Roma limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Allumiere, Tolfa, Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano, Anguillara ed, in parte, i territori amministrativi dei comuni di Campagnano Romano, Roma, Fiumicino e Formello;

la provincia di Viterbo limitatamente agli interi territori amministrativi dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Blera, Oriolo Romano, Sutri, Bassano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano e parte dei territori amministrativi dei comuni di Tessennano, Tuscania, Monteromano, Ronciglione, Arlena di Castro e Capranica.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'intersezione fra le province di Viterbo e Grosseto con il mar Tirreno, la linea di demarcazione della zona segue questo confine regionale fino ad incontrare, lungo la «strada dell'Abbadia», il confine del territorio comunale di Canino.

Segue il confine comunale di Canino prima in direzione nord, poi verso sud e poi ancora verso sud-est ed infine a nord-est, fino ad intersecare la strada che da Canino conduce a Tessennano.

Prosegue lungo questa strada passando per i centri abitati di Tessennano, Arlena di Castro e Tuscania. Da qui prosegue sempre su questa strada, in direzione di Vetralla, fino ad incrociare, in località «Ponte della Leia», il confine comunale di Viterbo.

Percorrendo la direzione sud-ovest questo confine, verso Monte Romano, arriva ad intersecare il confine comunale di Vetralla. Segue ancora questo confine in direzione sud per poi risalire verso nord-est in direzione Villa San Giovanni in Tuscia.

Continuando lungo il confine comunale di Vetralla, arriva ad intersecare, in località «Madonna del Loreto» la s.s. n. 2 Cassia, che percorre fino ad intersecare il confine comunale di Capranica.

Prosegue su detto confine sino ad intersecare, in località «Madonna del Piano», la strada che da Capranica conduce a Ronciglione. Continua la suddetta strada incrociando la via Cassia Antica che percorre fino ad intersecare il confine del comune di Sutri. Proseguendo a sud lungo detto confine arriva ad intersecare il confine comunale di Trevignano Romano (confine di provincia), che segue fino ad incrociare la s.s. n. 2 Cassia percorrendo la quale incontra il Gran raccordo anulare di Roma. Prosegue lungo il raccordo anulare in direzione ovest fino all'intersezione con in fiume Tevere, che prende come confine fino alla diramazione del «Canale di Porto», che passando per il centro abitato di Fiumicino, si immette nel mar Tirreno. Da qui segue la linea di costa fino ad incontrare il confine regionale tra le province di Grosseto e Viterbo da dove era partita.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Non sono ammessi i vigneti dei fondovalle umidi e quelli esposti su pendici ripide insufficientemente soleggiate.

L'altitudine, massima e minima, è quella presente nella zona delimitata all'art. 3.

La densità dell'impianto minima dev'essere di 2500 ceppi/Ha, nei nuovi impianti e nei reimpianti.

La potatura può essere corta, media o lunga, purché assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime consentite.

Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono essere a controspalliera, o ad altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, ma escluse le forme espanse.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima uva/ettaro è di 15 tonn. per il vino «Tarquinia» bianco e di 14 tonn per il vino «Tarquinia» rosso e rosato.

Nella coltura promiscua la resa va calcolata, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del vino non inferiore al 10% per i vini bianchi e al 10,50% per i vini rossi.

La regione Lazio, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, tenuto conto dell'andamento stagionale, con proprio decreto da emanarsi prima dell'inizio della vendemmia può stabilire una resa massima unitaria delle uve minore da quella fissata dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e delle camere di commercio di Roma e Viterbo competenti per territorio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Tarquinia» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia», all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare i seguenti requisiti minimi:

«Tarquinia» bianco secco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Tarquinia» rosso secco:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: secco, sapido, armonico di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Tarquinia» bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, delicato;
sapore: vivace, vinoso, morbido, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Tarquinia» rosso novello:

colore: rosso più o meno intenso;
odore: vinoso, lievemente fruttato;
sapore: vinoso, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Tarquinia» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: fruttato gradevole;
sapore: fine, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Tarquinia» bianco amabile:

colore: giallo paglierino;
odore: fruttato gradevole, delicato;
sapore: amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Tarquinia» rosso amabile:

colore: rosso intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: amabile, vinoso, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Tarquinia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili.

È consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non aventi significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l'acquirente.

È consentito indicare l'attività dell'imbottigliatore o del produttore agricolo e dell'azienda, purché in osservanza delle vigenti norme comunitarie o nazionali.

È consentito indicare nomi di unità amministrative o località dalle quali provengono le uve da cui il vino così designato è stato ottenuto.

Nella designazione del vino a denominazione d'origine controllata «Tarquinia» può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia», qualora confezionati in recipienti di capacità uguale o inferiore a cinque litri devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di forma consona all'immagine di un vino di qualità e aventi le capacità previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.

I recipienti di capacità nominale da 0,5 a 1,5 litri devono essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o con tappo a vite.

Per tutti i recipienti è esclusa la tappatura con capsula a strappo o tappo a corona.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

96A5535

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Controguerra» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Controguerra» nelle tipologie «Controguerra» rosso, «Controguerra» bianco, «Controguerra» novello, «Controguerra» bianco frizzante, «Controguerra» spumante, «Controguerra» passito bianco, «Controguerra» passito rosso, «Controguerra» Merlot, «Controguerra» Cabernet, «Controguerra» Ciliegiolo, «Controguerra» Pinot nero, «Controguerra» Passerina, «Controguerra» Malvasia, «Controguerra» Riesling, «Controguerra» Moscato amabile, «Controguerra» Chardonnay, sono tenuti ad affettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Controguerra», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Controguerra» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1996

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CONTROGUERRA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Controguerra», è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Controguerra» rosso;

«Controguerra» bianco,

«Controguerra» novello;

«Controguerra» bianco frizzante,

«Controguerra» spumante;

«Controguerra» passito bianco.

«Controguerra» passito rosso,

«Controguerra» Merlot;

«Controguerra» Cabernet,

«Controguerra» Ciliegiolo;

«Controguerra» Pinot nero,

«Controguerra» Passerina;

«Controguerra» Malvasia,

«Controguerra» Riesling;

«Controguerra» Moscato amabile,

«Controguerra» Chardonnay.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Controguerra» con le specificazioni aggiuntive o non «rosso» «bianco» «passito» «frizzante» «spumante», e con la specificazione aggiuntiva del nome di uno dei vitigni di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Controguerra» rosso, anche nella tipologia novello:

Montepulciano n.: minimo 60%;

Merlot o/e Cabernet Sauvignon: minimo 15%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale:

«Controguerra» bianco, anche nella tipologia frizzante:

Trebbiano Toscano: minimo 60%;

Passerina: minimo 15%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale;

«Controguerra» passito bianco:

Trebbiano Toscano, Malvasia, Passerina, da soli o congiuntamente: minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve di altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, presenti in ambito aziendale;

«Controguerra» passito rosso:

Montepulciano n.: minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, le uve di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Teramo, presenti in ambito aziendale;

«Controguerra» bianco spumante:

Trebbiano: minimo 60%;

Chardonnay, Verdicchio, Pecorino, da soli o congiuntamente: minimo 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%, le uve di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Teramo, presenti in ambito aziendale.

La denominazione di origine controllata «Controguerra», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Merlot», «Cabernet», «Ciliegiolo», «Pinot nero», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve, a bacca rossa, di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Teramo, fino ad un massimo del 15% presenti in ambito aziendale.

La denominazione di origine controllata «Controguerra», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Passerina», «Malvasia», «Riesling», «Moscato» (nella tipologia amabile), «Chardonnay», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve, a bacca bianca, di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Teramo fino ad un massimo del 15%, presenti in ambito aziendale.

È consentito l'uso di identificazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne», dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, tutti in provincia di Teramo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Controguerra» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adeguata con esclusione dei fondo valle, con altitudine non superiore a 440 metri e buona sistemazione idraulico agraria.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, in annate siccitose.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti sono esclusi i sistemi espansi (tendone) ed il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 2200, e la produzione media per ceppo non deve superare i kg 6.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i 120 q.li/Ha per i vini rossi, con o senza l'indicazione di vitigno, e i 140 q.li/Ha per i vini bianchi, con o senza l'indicazione di vitigno.

Fermi restanti i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla superficie effettivamente coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora dovesse superare detto limite ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c. «Controguerra».

Oltre detto limite l'intera partita perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Controguerra».

La resa massima dell'uva per la tipologia passito non deve superare per il vino finito il 45%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Controguerra» rosso, con o senza indicazione di vitigno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 gradi ed ai vini «Controguerra» bianchi, con o senza indicazione di vitigno, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 gradi.

Nel caso di rivendicazione del termine «vigna» non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito territoriale dei comuni confinanti, a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende che da almeno 5 anni già vinificano o invecchiano, al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, le uve proprie prodotte nell'ambito dei vigneti iscritti all'albo.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche.

Il vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» bianco non può essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e il vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» rosso non prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» rosso, prodotto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico totale naturale minimo dell'11,5 gradi, immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale totale minimo del 12,5% dopo un periodo d'invecchiamento di 24 mesi, a decorrere dal primo dicembre dell'anno della vendemmia, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione «riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, puo essere designato in etichetta con il termine «novello» purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 30%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Nella vinificazione del vino «Controguerra» passito nelle due tipologie bianco e rosso, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un'appassimento in locali idonei (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 24%. L'uva può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Il vino può essere posto in commercio ad iniziare dal 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» passito, se invecchiato per 30 mesi a decorrere dal 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia in caratelli di legno della capacità massima di 500 litri, può portare in etichetta la menzione «Annoso».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti requisiti:

«Controguerra» rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, leggermente tannico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Controguerra» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato;

sapore: secco, con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Controguerra» novello.

colore: rosso rubino;

odore: fruttato;

sapore: sapido, leggermente acidulo;

acidità totale minima: 5 per mille;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Controguerra» bianco frizzante:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, floreale;

sapore: fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Controguerra» spumante:

colore: giallo paglierino;

odore: buquet fine persistente;

sapore: garbatamente fresco, pieno, lungo, stoffa elegante, perlage fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Controguerra» passito (nelle tipologie bianco e rosso):

colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso, se vengono utilizzate le uve a bacca bianca, granato tendente al mattone se vengono utilizzate le uve a bacca rossa;

odore: etereo e caratteristico;

sapore: armonico vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Controguerra» Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 20 per mille.

«Controguerra» Cabernet:

colore: rosso rubino;

odore: erbaceo caratteristico;

sapore: asciutto e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 20 per mille.

«Controguerra» Ciliegiolo:

colore: rosato tendente al cerasuolo;

odore: tipico;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Controguerra» Pinot nero:

colore: rosso rubino poco intenso;

odore: intenso caratteristico;

sapore: armonico leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Controguerra» Passerina

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

odore: tenue;

sapore: fresco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Controguerra» Malvasia:

colore: giallo paglierino intenso;

odore: tipico;

sapore: gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Controguerra» Riesling:

colore: giallo paglierino con sfumature verdoline;

odore: caratteristico e gradevole;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Controguerra» Moscato amabile

colore: paglierino carico;

odore: armonico e caratteristico;

sapore: amabile e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% di cui 9% svolti;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Controguerra» Chardonnay:

colore: giallo paglierino poco intenso;

odore: delicato, gradevole e caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille

Art. 7.

Nella designazione dei vini «Controguerra» è facoltativa la specificazione aggiuntiva riferentesi al colore; detta specificazione, se usata, e quelle riferentesi ad un vitigno devono essere apposte subito dopo la d.o c. «Controguerra». La specificazione aggiuntiva «riserva» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata», e non può essere intercalata tra quest'ultima e la denominazione «Controguerra». In ogni caso la specificazione «riserva» deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione stessa.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Controguerra» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore-tenuta-podere-cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Nella designazione e presentazione di tutti i vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» deve figurare l'annata di produzione delle uve

Art. 8.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» per l'immissione al consumo, se confezionati, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro da 0,187 - 0,375 - 0,750 - 1,0 - 1,5 - 3 litri, e per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di vino di pregio.

I recipienti di cui sopra devono essere chiusi con tappo di sughero ed è consentito il tappo a vite per i recipienti da 0,187 ed 1,0 litri.

96A5536

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'ar. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione

della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A5122

DECRETO 9 agosto 1996.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto 10 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1996, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1023) Associazione C.V.A. (Corpo volontari autoambulanza) con sede in Angera (Varese);

1024) Venerabile Confraternita di Misericordia di Cetona, con sede in Cetona (Siena);

1025) Misericordia di Santa Marinella-Fratellanza del soccorso, con sede in Santa Marinella (Roma);

1026) Confraternita di Misericordia di Termoli, con sede in Termoli (Campobasso);

1027) Croce Gialla Morro d'Alba, con sede in Morro d'Alba (Ancona);

1028) Associazione volontaria di pronto soccorso e pubblica assistenza «Croce Gialla Recanati», con sede in Recanati (Ancona);

1029) Pubblica assistenza «Croce Blu» dei comuni di Concordia s/S. e S. Possidonio (Modena), con sede in Concordia sulla Secchia (Modena);

1030) «A.V.I.» Europa Unita (Associazione volontari italiana), con sede in Galati di Brancaleone (Reggio Calabria);

1031) Confraternita di Misericordia di San Giovanni Suergiu, con sede in San Giovanni Suergiu (Cagliari);

1032) A.V.A.D. Associazione volontariato ambulanze Domusnovas, con sede in Domusnovas (Cagliari);

1033) La Mimosa, con sede in Jerzu (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il vice direttore generale: SPETRINO

96A5553

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnast» conseguito in Germania dalla signora Cornelia Hammberger, cittadina italiana;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 15 marzo 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della signora Cornelia Hammberger di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 1996, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 28 maggio 1996, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale in data 10 luglio 1996 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo numero 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnast» conseguito in Germania in data 12 giugno 1980 dalla signora Cornelia Hammberger, nata a Stuttgart (Germania) il 19 settembre 1958, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5584

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Medizinische technische Radiologieassistentin» conseguito in Germania dalla signora Irene Fischer, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di radiologia medica»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 27 gennaio 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della signora Irene Fischer di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 6 ottobre 1995, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale in data 19 dicembre 1995 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo numero 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Medizinische technische Radiologieassistentin» conseguito in Germania in data 11 marzo 1987 dalla signora Irene Fischer, nata a Rhein/Lotzen (Polonia) il 14 marzo 1967, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di radiologia medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5589

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

Direttive per la concessione alle imprese del commercio delle agevolazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad elaborare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad elaborare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;

Visto, in particolare, l'art. 9 del predetto decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che, al comma 1, dispone finanziamenti per gli interventi nel settore del commercio a valere sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il successivo comma 2 del citato art. 9 che demanda al CIPE la definizione della disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore commercio sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, e sulla base del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 488 del 1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, L/107/4 del 20 aprile 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine all'individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;

Vista la lettera della Commissione europea prot. n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 in materia di regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1995, recante direttive per la concessione alle imprese del commercio delle agevolazioni di cui al decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmessa in data 2 aprile 1996, intesa ad apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata deliberazione del 10 maggio 1995;

Ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche alla medesima deliberazione al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni per la concessione delle agevolazioni e consentire l'immediato impiego delle risorse disponibili;

Ritenuto altresì, per maggior chiarezza, di riformulare l'intero testo della delibera così come modificato ed integrato;

Delibera:

1. *Aree di applicazione.*

1.1. Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione europea come ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.c del trattato di Roma.

1.2. Per quanto attiene all'uso integrato dei Fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a.

1.3. Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, legge n. 107/4 del 20 aprile 1996.

2. *Soggetti beneficiari.*

2.1. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione i soggetti così di seguito individuati:

a) le imprese che esercitano attività commerciale all'ingrosso ed al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi comprese le società cooperative di consumo, nonché le imprese che esercitano l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici;

b) le società, le cooperative, i consorzi di cooperative, i centri operativi delle unioni volontarie ed i gruppi di acquisto, a condizione che siano costituiti esclusivamente tra imprese commerciali come sopra definite, con prevalenza di piccole e medie imprese, e che svolgano l'attività di gestione di servizi comuni unicamente per gli associati;

c) le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso ed al dettaglio;

2.2. Una quota non inferiore al 50% dei fondi annualmente disponibili è riservata alle piccole e medie imprese, mentre una quota non inferiore al 20% è riservata ai progetti ed alle nuove iniziative che assicurino un incremento significativo dell'occupazione.

2.3. Ai fini della presente deliberazione:

a) è definita piccola e media impresa l'impresa che:

ha un massimo di 95 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 15 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 7,5 milioni di ECU.

Qualora faccia capo ad una o più imprese che non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non più di un quarto, ad eccezione di società di investimenti pubblici, società a capitale di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

b) è definita piccola impresa l'impresa che:

ha un massimo di 20 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 2,7 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di ECU.

Qualora faccia capo ad una o più imprese che non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non più di un quarto, ad eccezione di società di investimenti pubblici, società a capitale di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa.

2.4. Il tasso di conversione lire/ECU da applicare in relazione alla presente deliberazione è quello vigente alla data di pubblicazione del decreto di apertura annuale dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo punto 6.3.

2.5. Ai fini della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al successivo punto 2.6, sono considerati:

a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente la domanda di agevolazione ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

b) il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato dall'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

c) la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2.6. Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la situazione patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2.7. I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. *Iniziative ammissibili.*

3.1. Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse a fronte della presentazione di un progetto di investimento che può riguardare le seguenti tipologie:

a) realizzazione di interventi di assistenza tecnica, intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte alla modernizzazione dell'assetto e

dell'offerta dell'impresa commerciale, con particolare riferimento agli interventi nel campo dell'associazionismo economico, della riqualificazione e valorizzazione del commercio nei centri storici, dell'organizzazione aziendale e del controllo di gestione;

b) realizzazione di innovazione tecnologica, intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati per l'automazione delle principali procedure relative alla gestione aziendale ed interaziendale nonché di impianti automatizzati o robotizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino, per le operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione al pubblico di merci.

3.2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma precedente sono riconoscibili le spese relative alla qualificazione professionale del personale coinvolto nella realizzazione del progetto.

3.3. Non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione, sia pure riferite a distinti investimenti, comunque riconducibili alla medesima tipologia progettuale di cui al punto 3.1.

3.4. La redditività del progetto per il quale sono richieste le agevolazioni deve essere dimostrata mediante la predisposizione di un programma di investimento organico e funzionale, di per sé idoneo a conseguire una migliore collocazione dell'impresa sul mercato attraverso l'aumento della produttività, la riduzione dei costi e la qualificazione del servizio offerto.

3.5. Possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dalla data di inoltro della domanda di contributo. Sono esclusi pertanto quelli che abbiano comunque avuto inizio prima di tale data con riferimento ai contratti di fornitura e di consulenza ed ai documenti giustificativi della spesa.

Limitatamente al primo anno di apertura dei termini possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 26 settembre 1995, data di pubblicazione della deliberazione CIPE del 10 maggio 1995 nella *Gazzetta Ufficiale.*

3.6. Non sono altresì ammessi i progetti comportanti investimenti inferiori a L. 50.000.000 al netto di I.V.A.; nel caso di locazione finanziaria il valore dell'investimento è dato dal valore iniziale del bene locato.

4. *Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) e graduazione dei livelli di agevolazione.*

4.1. Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate in E.S.N. o in E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4.2, riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione, considerando come costi massimi ammissibili l'importo di 1.000 milioni.

4.2. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.), sono le seguenti:

a) Per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% E.S.N. più 15% E.S.L. per le piccole e medie imprese;

nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% E.S.N. più 15% E.S.L. per le piccole e medie imprese;

nelle province della regione Abruzzo, 30% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

nelle province della regione Molise 45% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 35% per le altre imprese fino al 31 dicembre 1996, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 30% E.S.N. per le altre imprese; dal 1° gennaio 1999, 30% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 25% E.S.N. per le altre imprese;

b) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, 20% E.S.N. per le piccole imprese, 15% E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese;

nelle altre aree, 15% E.S.L. per le piccole imprese e 7,5% E.S.L. per le medie imprese;

c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, 20% E.S.N. per la piccola impresa, 15% E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese.

4.3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al punto 4.2 sono adeguate alle eventuali modifiche dalla Commissione europea.

4.4. Ai fini della concessione di cui al punto 7.1, l'importo delle agevolazioni espresso in E.S.N. è calcolato, in relazione ad un piano di erogazione delle agevolazioni stesse, in due quote annuali di cui la prima riferita all'anno in cui è disposta la concessione medesima e l'altra a saldo a progetto ultimato.

L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato quale sommatoria delle due quote maggiorate della relativa imposizione fiscale.

4.5. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso di riferimento applicato al settore commerciale, calcolato secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994. Il tasso da applicare per il calcolo dell'E.S.N. riferito al singolo progetto è quello

in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del progetto stesso. Nel caso di progetti da avviare in anno successivo a quello della concessione si applica in via presuntiva il tasso di attualizzazione vigente all'epoca di approvazione del progetto. Ulteriori modalità per il calcolo delle agevolazioni in E.S.N. e del tasso di attualizzazione sono disciplinate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. *Spese agevolabili.*

5.1. I contributi sono concessi per i beni materiali o immateriali idonei ad utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67, 68 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

5.2. Sono escluse le spese relative ai beni immobili, agli arredi, agli impianti ed agli apparecchi elettrici, agli impianti di telefonia e di condizionamento, ai materiali di consumo, ai contratti di manutenzione, alla pubblicità, alle attrezzature ed agli accessori non strettamente connessi al sistema informativo nonché alle consulenze non attinenti al progetto. Per la realizzazione dei progetti presentati dalle piccole imprese commerciali, così come definite al punto 2.3, lettera *b)* della presente deliberazione, ai soli fini del raggiungimento del limite minimo di investimento di cui al punto 3.6 della presente deliberazione, sono riconosciute agevolabili, entro il limite massimo del 50% dell'intero programma, tutte le spese sostenute attinenti al progetto, con esclusione di quelle relative ai beni immobili.

5.3. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa ed iscritte al registro ditte della C.C.I.A.A., da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

5.4. Le spese sostenute per la realizzazione di progetti non riferibili esclusivamente all'attività commerciale, ai soli fini del calcolo del contributo spettante, saranno ammesse nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra il fatturato relativo alla sola attività commerciale ed il fatturato complessivo dell'impresa; tale percentuale dovrà comunque risultare superiore al 50%.

5.5. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni di imposta, previste da altre normative statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti dell'Unione europea.

6. *Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.*

6.1. L'importo disponibile per le agevolazioni, relativamente alle aree di cui al punto 1.1, è ripartito dal CIPE con cadenza annuale.

6.2. Le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo.

6.3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato il termine per la presentazione delle richieste di concessione; nello stesso decreto vengono specificate le modalità applicative della disciplina stabilita dalla presente deliberazione.

6.4. Le richieste di concessione del contributo debbono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È escluso ogni altro mezzo di trasmissione.

6.5. Le domande devono essere redatte in carta legale secondo il modello che verrà approvato con il decreto di cui al punto 6.3. I documenti allegati devono essere trasmessi in originale, se non diversamente specificato. La domanda dell'impresa dovrà essere corredata da un piano finanziario di copertura delle spese.

6.6. L'istruttoria delle domande viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione tenendo conto della riserva dei fondi di cui al punto 2.2. Al fine dell'esame istruttorio saranno verificati la sussistenza dei requisiti di legge stabiliti per i soggetti beneficiari e la completezza ed i contenuti della documentazione prodotta.

6.7. Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione è di novanta giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici. Dell'avvenuta approvazione del progetto verrà data comunicazione ai soggetti beneficiari.

6.8. Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di presentazione della domanda i progetti non finanziati per carenza di fondi concorrono prioritariamente alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio.

7. *Procedure per la concessione e la liquidazione del contributo.*

7.1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione, previo espletamento dei controlli ai sensi della normativa antimafia; la liquidazione avviene in due quote: la prima, come anticipazione, pari al 25% del contributo concesso, è effettuata automaticamente all'atto dell'emissione del decreto di concessione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate; la seconda, a saldo, ad avvenuta realizzazione del progetto.

7.2. Il decreto di concessione del contributo e di contestuale liquidazione dell'anticipazione verrà inoltrato per l'impegno di spesa ai competenti organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'avvenuto impegno di spesa verrà data comunicazione ai soggetti beneficiari.

7.3. Eseguito il progetto, ai fini della erogazione a saldo del contributo il soggetto beneficiario devé inviare, esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita domanda redatta in carta legale, secondo il modello che sarà approvato con il decreto di cui al punto 6.3, completa della documentazione richiesta.

7.4. La liquidazione del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica, effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di liquidazione, della documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello approvato.

7.5. I progetti, che in fase di liquidazione dovessero comportare una riduzione della spesa al di sotto dell'importo minimo di cui al punto 3.6 della presente deliberazione, potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni purché venga accertato il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti.

7.6. Effettuati i controlli ai sensi della normativa antimafia, il contributo viene liquidato con decreto ministeriale di erogazione corredato da ordinativo diretto di pagamento.

7.7. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della domanda di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici. Il decreto ministeriale di cui al punto precedente verrà inoltrato ai competenti organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari.

7.8. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

8. *Cause di improcedibilità e motivi di esclusione.*

8.1. Sono motivo di improcedibilità della domanda di agevolazione:

a) la trasmissione delle domande al di fuori dei termini previsti dal decreto di cui al punto 6.3 o mediante mezzi diversi da quello stabilito;

b) la mancanza dell'autentica di firma del legale rappresentante o titolare sulla domanda di concessione;

c) la mancata utilizzazione del modello approvato con il decreto di cui al punto 6.3 ed il mancato invio in allegato della documentazione prevista;

d) l'indicazione di un investimento inferiore a L. 50 milioni.

8.2. Costituiscono motivo di esclusione:

a) la mancanza dei requisiti di cui al punto 1.1, 2.1, 3.1 e 5.5 della presente delibera;

b) il fatto che il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali.

8.3. Dell'accertata improcedibilità verrà data comunicazione all'interessato entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al punto 6.7 della presente deliberazione.

9. *Revoca delle agevolazioni.*

9.1. Le agevolazioni concesse sono revocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la perdita dei requisiti di cui al punto 2.1;

b) qualora, per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

c) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di completamento del progetto;

d) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;

e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro trentasei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione e liquidazione di anticipazione. Detto termine può essere prorogato una sola volta previa richiesta, per non oltre un anno per cause di forza maggiore.

9.2. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti all'erario maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data fino a quella in cui si effettua il versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

10. *Disposizioni tributarie.*

10.1. I contributi erogati sono considerati sopravvenienze attive del periodo di imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. *Accertamenti d'ufficio.*

11.1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.

12. La presente delibera sostituisce integralmente quella adottata il 10 maggio 1995. Resta salva l'ammissibilità dei progetti che abbiano avuto inizio dal 26 settembre 1995, come previsto nel punto 3.5.

Roma, 8 maggio 1996

Il presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 238

96A5540

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario concernente i corsi di laurea in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche;

Viste le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche formulate dalle autorità accademiche di questo ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di farmacia del 29 marzo 1996; del senato accademico del 12 aprile 1996 e del consiglio di amministrazione del 21 maggio 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 giugno 1996;

Vista la deliberazione del 16 e 18 luglio 1996 con la quale la facoltà di farmacia ha recepito le osservazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

1) Gli articoli da 220 a 237 della sezione XI relativi al corso di laurea in farmacia e al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche della Facoltà di farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi concernenti il corso di diploma universitario in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico:

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 1. — Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 2. *(Durata ed articolazione del corso di laurea).* — La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 1800 (milleottocento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 4.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale.

Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 2-*bis* (*Regolamento di ateneo*). — La facoltà recepisce, nello statuto di ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 4, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 3.

Art. 3 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 4 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia fisica vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

microbiologia (E12X; F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X; E08X);

legislazione, e se del caso, deontologia (C08X).

Art. 4 (*Articolazione del corso di laurea*). — Settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi.

Area 1 - *Fisico-matematica* (2 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B Fisica

Fisica

K05A Sistemi per l'elaborazione dell'informazione

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

K05B Informatica

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Area 2 - *Chimica* (3 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica
Chimica analitica
C03X Chimica generale ed inorganica
Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Sono obbligatorie almeno n. 1 annualità nel settore C03X, almeno n. 1 annualità nel settore C05X, almeno n. 0.5 nel settore C01A.

Area 3 - *Biologica* (4 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
E07X Farmacologia
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
E08X Biologia farmaceutica
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
E09A Anatomia umana
Anatomia umana
E13X Biologia applicata
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Area 4 - *Fisiopatologica* (3 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A Fisiologia generale
Fisiologia generale
F04A Patologia generale
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
F22A Igiene
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
F05X Microbiologia e microbiologia clinica
Microbiologia.

Area 5 - *Farmaceutica-tecnologica* (5 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire un'adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura-attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento e il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio dell'attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Sono obbligatorie n. 4 annualità nel settore C07X di cui n. 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e n. 1 annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 6 - *Farmacologica* (2 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settore scientifico-disciplinare:

E07X Farmacologia
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Area delle competenze specifiche di sede (3 annualità).

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
E07X Farmacologia
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
E08X Biologia farmaceutica
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
C09X Chimica bromatologica
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994
C05X Chimica organica
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Norme transitorie.

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 5. — Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno aver svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 6 *(Durata ed articolazione del corso di laurea)*. — La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 2200 (duemiladuecento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 (ventotto) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 8.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 6-*bis* *(Regolamento di Ateneo)*. — La facoltà recepisce, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 8, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 7.

Art. 7 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 8 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

microbiologia (E12X; F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X; E08X);

legislazione, e se del caso, deontologia (C08X).

Art. 8 *(Articolazione del corso di laurea).* — Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattici formativi.

Quadriennio di base.

Area 1 - *Fisico-matematica* (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

(fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica
Matematica
B01B Fisica
Fisica.

Area 2 - *Chimica* (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

(fornire una approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica
Chimica analitica
C02X Chimica fisica
Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Sono obbligatorie n. 3 annualità nel settore C05X.

Area 3 - *Farmaceutica* (5 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

(fornire un'approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerenti la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico-disciplinari:
C07X Chimica farmaceutica
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Sono obbligatorie n. 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 4 - *Tecnologico-applicativa* (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;
fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico-disciplinari:
C08X Farmaceutico tecnologico applicativo
Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Sono obbligatorie n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 5 - *Biologica* (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:
fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;
fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;
fornire adeguate cognizioni di microbiologia;
fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A Fisiologia generale

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

E05A Biochimica

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

E07X Farmacologia

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

E08X Biologia farmaceutica

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

E09A Anatomia umana

Anatomia umana

E13X Biologia applicata

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

F04A Patologia generale

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

F05X Microbiologia e microbiologia clinica

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Sono obbligatorie n. 2 annualità nel settore E05A.

Area 6 - *Farmacologica* (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

5° Anno - *Indirizzo di specializzazione professionale* (4 annualità).

Sarà obbligatoria per ogni indirizzo n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Indirizzo farmacologico (4 annualità).

Finalità: fornire la preparazione scientifico-professionale ed assicurare le competenze necessarie per operare nel campo della valutazione dell'attività, dei controlli biologici e della ricerca dei meccanismi d'azione dei farmaci.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia (4 annualità)

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Indirizzo chimico delle sostanze naturali (4 annualità).

Finalità: assicurare la preparazione scientifico-tecnologica per operare nel campo della chimica delle sostanze naturali comprendente l'estrazione e l'identificazione dei principi attivi contenuti in organismi animali o vegetali.

Settori scientifico-disciplinari:

C05X Chimica organica (4 annualità)

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

E08X Biologia farmaceutica

Fitochimica - Fitofarmacia.

Indirizzo farmaceutico (4 annualità).

Finalità: fornire una più approfondita conoscenza nel campo della sintesi, dei meccanismi di azione e dei rapporti struttura-attività dei farmaci.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica (3.5 annualità)

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

C02X Chimica fisica (0.5 annualità)

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Indirizzo alimentare farmaco-tecnologico (4 annualità).

Finalità: assicurare una preparazione scientifico-tecnologica per operare in campi di particolare interesse tecnologico e pratico inclusi quello alimentare, dietetico e cosmetico.

Settori scientifico-disciplinari:

C09X Chimica bromatologica (2 annualità)

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

E06B Alimentazione e nutrizione umana (1 annualità)

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994

C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo (1 annualità)

Tutte le discipline di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994.

Norme transitorie.

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 luglio 1996

p. *Il rettore:* BUCCI

96A5489

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta dell'11 marzo 1996;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale del giorno 16 maggio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso: l'art. 90 dello Statuto relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in scienze geologiche) è abrogato e sostituito dal seguente:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 90. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi e ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio: in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata alle singole facoltà e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti

Triennio di base

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);

11) petrografica;

12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni.

Sarà compito del consiglio di corso di laurea programmare annualmente sia le modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuire ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna geologica, sia le modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto, è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescelti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione

Il biennio di applicazione è distinto nei seguenti indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico professionale.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti.

Le restanti discipline facoltative sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalla facoltà.

Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) Indirizzo geologico paleontologico.

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;

2) geologia stratigrafica;

3) micropaleontologia;

4) paleontologia II;

5) sedimentologia.

Discipline facoltative:

1) biostratigrafia;

2) fotogeologia;

3) geofisica marina;

4) geologia degli idrocarburi;

5) geologia del cristallino;

6) geologia del quaternario;

7) geologia marina;

8) geologia storica;

9) geologia strutturale;

10) mineralogia dei sedimenti;

11) oceanografia;

12) paleobiogeografia;

13) paleoclimatologia;

14) paleoecologia;

15) paleontologia dei vertebrati;

16) paleontologia del quaternario;

17) paleontologia stratigrafica;

18) paleontologia vegetale;

19) petrografia del sedimentario;

20) stratigrafia;

21) vulcanologia.

B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;

2) cristallografia;

3) giacimenti minerari;

4) petrologia;

5) vulcanologia.

Discipline facoltative:

1) analisi geochimiche;

2) analisi mineralogiche;

3) cristallochimica;

4) esplorazione geologica del sottosuolo;

5) geochimica applicata;

6) geochimica nucleare;

7) geologia dei combustibili fossili;

8) geologia regionale;

9) geotermia;

10) giacimenti di idrocarburi;

11) mineralogia applicata;

12) mineralogia dei sedimenti;

13) mineralogia sistematica;

14) minerogenesi;

15) petrografia applicata;

16) petrografia del metamorfico;

17) prospezione geomineraria;

18) prospezione geochimiche;

19) prospezioni geofisiche;

20) rilevamento petrografico-giacimentologico.

C) Indirizzo geologico applicato

Discipline caratterizzanti:

1) complementi di geologia applicata (D02B);
2) idrogeologia (D02B);
3) esplorazione geologica del sottosuolo (D02B);
4) fotogeologia (D02A);
5) geomorfologia applicata (D02A).

Discipline facoltative:

1) geologia regionale (D01B);
2) mineralogia applicata (D03A);
3) rilevamento geologico-tecnico (D02B);
4) geofisica applicata (D04B);
5) sedimentologia e regimi litorali (D01B);
6) geotecnica (H06X);
7) estimo e contabilità lavori (H15X);
8) meccanica delle rocce (H06X);
9) geochimica applicata (D03C);
10) idrogeologia applicata (D02B);
11) topografia e tecniche cartografiche (H05X);
12) petrografia applicata (D03B);
13) sismica applicata (D04B);
14) vulcanologia (D03C);
15) prospezioni geofisiche (D04B);
16) geotermia (D03C);
17) geologia degli idrocarburi (D01B);
18) prospezioni geochimiche (D03C);
19) giacimenti minerari (D03D);
20) paleoecologia (D01A);
21) statistica (S01A);
22) petrologia sperimentale (D03B);
23) analisi mineralogiche (D03A);
24) conservazione monum. lapidei (D03B).

Lo studente potrà inoltre scegliere come discipline facoltative, oltre a quelle sopra indicate, anche quelle inserite tra le caratterizzanti e facoltative di altri indirizzi del corso di laurea in scienze geologiche, attivati presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami e del colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale imposto e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Modena, 31 luglio 1996

Il rettore: CIPOLLI

96A5541

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 7 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1995, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in scienze e tecniche cartarie;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della scuola diretta a fini speciali in scienze e tecniche cartarie e dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli Studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 21 febbraio 1996 e 20 marzo 1996;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 28 marzo 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 28, comma 2 del vigente statuto, relativo ai diplomi conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto il seguente diploma: in scienze e tecniche cartarie.

Art. 2.

Gli articoli 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, relativi alla scuola diretta a fini speciali in scienze e tecniche cartarie sono abrogati.

Dopo l'art. 49, relativo al diploma universitario in informatica vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SCIENZE E TECNICHE CARTARIE

Art. 50. — Presso le facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è istituito il diploma universitario in scienze e tecniche cartarie.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata alla formazione di esperti in attività applicativo-operative richieste ad un addetto alla conduzione degli impianti, al controllo dei materiali ed all'organizzazione della loro lavorazione nell'industria cartaria.

In particolare verranno formati tecnici con competenze specifiche nei seguenti settori:

analisi, controllo e certificazione dei prodotti;

controllo della produzione industriale;

controllo dei processi industriali;

gestione di impianti pilota;

gestione di impianti industriali.

Il diplomato in scienze e tecniche cartarie potrà operare in tutti i settori fondamentali dell'industria cartaria.

La durata del corso di diploma è fissata in tre anni.

A compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato universitario in scienze e tecniche cartarie».

Art. 51. — L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica.

Art. 52. — *(Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).* Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in chimica, chimica industriale e scienza dei materiali, nonché ai corsi di diploma in chimica, ingegneria chimica ed in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, i consigli delle strutture didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli delle strutture didattiche stabiliranno, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici, e ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indicheranno l'anno di corso cui lo studente può iscriversi; tale anno non potrà, in ogni caso, essere superiore al terzo.

Art. 53. — *(Articolazione del corso di studi).* L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati.

Art. 54. — *(Ordinamento didattico).* L'ordinamento didattico è formulato con riferimenti alle aree disciplinari, intese come insieme di settori disciplinari scientificamente affini, aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il consiglio della struttura didattica può avvalersi, per le attività didattiche, della parte professionalizzante, di esperti inseriti nelle attività industriali del settore.

Formazione base: (9 annualità).

Area matematica; sono obbligatorie:

una annualità in uno dei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X;

una annualità, con attività di laboratorio, in uno dei settori A04A, K05A e K05B.

Area fisica; sono obbligatorie:

due annualità, di cui una di laboratorio, nei settori B01A, B01B.

Area chimica; sono obbligatorie:

due annualità, di cui una di laboratorio, nel settore C01A;

due annualità, di cui una di laboratorio, nel settore C03X;

una annualità nel settore C05X.

Formazione professionale e tirocinio (nove annualità di cui una di tirocinio).

Ciascuna annualità di quest'area può essere organizzata in due moduli distinti, comunque con un unico esame finale.

Area impianti industriali cartari; sono obbligatorie:

due annualità, di cui una di laboratorio, nei settori C04X, I11X, I15C.

Area tecnologica cartaria; sono obbligatorie:

due annualità, di cui una di laboratorio, nei settori C01B, C04X, I15E.

Area gestionale; è obbligatoria:

una annualità nei settori I27X, P02A, P02B, P02D.

Lo studente è tenuto a superare gli esami di tre ulteriori annualità, eventualmente organizzate in moduli, la cui articolazione deve essere formulata all'atto della predisposizione del manifesto degli studi attingendo da un elenco di discipline presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, G, I, K e P. Tale scelta avrà la finalità di approfondire i contenuti delle aree precedentemente indicate e/o affrontare argomenti che servano ad indirizzare lo studente verso la formazione professionalizzante così da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Inoltre lo studente deve svolgere un periodo di tirocinio, non inferiore a quattro mesi, presso una industria o un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le Università e gli enti interessati.

Art. 55. — *(Esame di diploma)*. L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio delle strutture didattiche, consiste nella discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 56. — *(Regolamento dei corsi di diploma)*. I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma della legge n. 341/1990.

In particolare sarà indicato il piano di studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel manifesto degli studi dovranno, almeno, essere individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo.

Tale regolamento definirà anche le modalità degli eventuali passaggi degli studenti iscritti alla scuola diretta a fini speciali, avente la stessa denominazione, al corso di diploma, rispettando le disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 7 agosto 1996

Il rettore: BUTI

96A5542

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 6 agosto 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 1984, n. 33;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 (Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 febbraio 1986, n. 50, relativo alla «Formazione degli insegnanti»;

Viste le delibere formulate dai competenti organi accademici dell'Università degli studi di Udine, con le quali si autorizzava l'avvio delle procedure per l'istituzione e l'attivazione della facoltà di «Scienze della formazione» con il corso di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3 della legge n. 341/1990 e si approvava la relativa scheda risorse, rispettivamente di data:

senato accademico del 10 aprile 1996;

consiglio di amministrazione del 24 aprile 1996;

consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996;

Visto il parere del comitato regionale di coordinamento del 16 aprile 1996, previsto dalla vigente normativa, che ha approvato, fra l'altro, le proposte dell'Università degli studi di Udine di istituire ed attivare la facoltà di «Scienze della formazione» con il corso di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3 della legge n. 341/1990;

Visto il regolamento, relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in «Scienze della formazione primaria» (tabella didattica XXIII), emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto opportuno, pertanto, rettificare il decreto rettorale n. 415 dell'8 luglio 1996;

Precisato che, in base al combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 341/1990 e dell'art. 2 della sopra citata tabella didattica XXIII ed in deroga a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 245/1990, per il funzionamento del predetto corso di laurea:

a) saranno utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili;

b) i professori di qualunque facoltà che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del consiglio di facoltà di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo;

Preso atto che la scheda di rilevamento delle risorse necessarie al finanziamento dell'iniziativa riguardante l'istituzione della facoltà di «scienze della formazione» con il corso di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari è stata formulata dal consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996 sulla base delle indicazioni contenute nella citata tabella didattica XXIII;

Considerato che i competenti organi accademici dell'Università degli studi di Udine provvederanno all'adeguamento alla tabella didattica XXIII, relativa al corso di laurea in «scienze della formazione primaria», successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al fine della modifica del regolamento didattico provvisorio;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come appresso:

Articolo unico

1. Dopo il punto 7) dell'art. 1, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è inserito il seguente:

«punto 8) facoltà di scienze della formazione:

a) corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Dopo l'art. 58, con scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente:

«Art. 59 (facoltà di scienze della formazione) Titolo IX - È istituita presso l'Università degli studi di Udine la facoltà di scienze della formazione.

La facoltà di scienze della formazione conferisce la laurea in scienze della formazione primaria».

2. In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di emanazione dell'ordinamento didattico relativo al corso di laurea in «Scienze della formazione primaria» — tabella didattica XXIII — i competenti organi accademici dell'Università degli studi di Udine provvederanno, ai sensi della vigente normativa, all'adeguamento del regolamento didattico provvisorio.

Udine, 6 agosto 1996

Il rettore: STRASSOLDO

96A5543

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche;

Vista la legge n. 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 novembre 1993, concernente le modificazioni dell'ordinamento didattico relativamente al corso di diploma in traduttori ed interpreti;

Viste le delibere con le quali il consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere nella seduta del 16 maggio 1995, il senato accademico nella seduta del 16 giugno 1995, il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 giugno 1995, hanno proposto la modifica di statuto, ora regolamento didattico di Ateneo, concernente l'istituzione del corso di diploma universitario in traduttori ed interpreti in lingue orientali;

Visto il decreto rettorale n. 756 del 30 ottobre 1995 con il quale, viste le deliberazioni degli organi accademici, è stato istituito il corso di diploma universitario in traduttori ed interpreti in lingue orientali;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1438 del 14 novembre 1995 e n. 2464 del 21 dicembre 1995 e la deliberazione del

consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 novembre 1995 con le quali è stata autorizzata l'istituzione del còrso di diploma sopracitato con il cambiamento però della denominazione del corso di diploma da «Traduttori ed interpreti in lingue orientali» a «Traduttori ed interpreti», in conformita della tabella ministeriale;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere nella seduta del 22 febbraio 1996 e del senato accademico nella seduta del 16 luglio 1996 con cui è stato recepito il cambiamento di denominazione del corso di diploma;

Decreta:

Il regolamento didattico di ateneo dell'università Ca' Foscari di Venezia è modificato come segue:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi che conferisce l'università Ca' Foscari di Venezia è aggiunto il diploma universitario in traduttori ed interpreti.

Art. 2.

Dopo gli ordinamenti dei corsi di laurea della facoltà di lingue e letterature straniere è aggiunto l'ordinamento del corso di diploma universitario in traduttori ed interpreti.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TRADUTTORI ED INTERPRETI

GENERALITÀ

Il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti, affine al corso di laurea in lingue e letterature orientali della facoltà di lingue e letterature straniere dell'università degli studi di Venezia si propone di fornire la necessaria preparazione tecnica e scientifica a coloro che intendano intraprendere la professione di interprete e traduttore in lingue orientali. L'ammissione al corso di diploma è subordinata all'esito dell'esame di ammissione di cui ai successivi commi, bandito annualmente.

L'insegnamento ufficiale è impartito da docenti e da interpreti e traduttori di comprovata esperienza professionale coadiuvati da collaboratori ed esperti linguistici, a norma dell'articolo 1, comma secondo, della legge 11 ottobre 1986 n. 697.

Tutti i corsi del corso di diploma possono essere frequentati da coloro che abbiano superato l'esame di ammissione e che risultino in regola con il pagamento delle tasse scolastiche. La frequenza ai corsi è obbligatoria ed è comprovata dalla attestazione dei docenti. Lo studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad un corso, non sarà ammesso all'esame corrispondente.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato. In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a formare traduttori per l'editoria, interpreti di trattativa, interpreti di conferenza, traduttori-interpreti per le imprese, traduttori-interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione delle comunicazioni, ecc.

Le lingue di specializzazione sono due, una prima e una seconda lingua, e la durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Tenendo conto delle loro finalità professionali, il corso di diploma si articola in una struttura che si basa su tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e tre semestri di specializzazione secondo tre indirizzi.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore e interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili sono i seguenti:

1) traduttori;

2) interpreti;

3) traduttori-interpreti.

Spetta al consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, di attivarli tutti o in parte. Il corso di diploma può organizzare, a beneficio di coloro che hanno già conseguito il diploma universitario di traduttore e interprete, appositi corsi di specializzazione nelle varie aree disciplinari delle singole lingue, di durata semestrale o annuale.

ACCESSO AL CORSO

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Al primo anno del corso di diploma possono iscriversi coloro che siano in possesso di un titolo di istruzione di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi universitari di laurea, previo superamento dell'esame di ammissione.

Il consiglio di corso di diploma propone all'approvazione del consiglio di facoltà il numero complessivo di studenti da ammettere al primo anno, e il bando per l'esame di ammissione sulla base delle disponibilità delle strutture ed attrezzature nonché del personale docente e non docente del corso, in conformità con le esigenze del mercato del lavoro. Il consiglio di facoltà inoltre stabilirà le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri.

Il corso di diploma, nell'ambito della propria autonomia, propone al consiglio di facoltà gli indirizzi di corso tra quelli attivabili.

L'accesso è regolato da esami di ammissione. Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame d'ammissione ha luogo in un'unica sessione autunnale.

Sono ammessi al corso di diploma i candidati che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

I risultati vengono esposti all'albo della sede del corso di diploma.

Detti esami non costituiscono titolo di studio e non danno diritto ad attestazione di alcun genere.

I candidati dichiarati idonei sulla base dell'esame d'ammissione devono immatricolarsi nell'anno accademico per il quale è stato bandito l'esame di ammissione.

PREISCRIZIONE - IMMATRICOLAZIONE

La preiscrizione (domanda di iscrizione alle prove di ammissione) deve essere depositata entro la data prevista annualmente utilizzando un apposito modulo da richiedersi presso la segreteria.

All'atto della preiscrizione al primo anno, lo studente indicherà la prima e la seconda lingua straniera da lui scelte tra quelle attivate.

L'immatricolazione e iscrizione al primo anno va effettuata subito dopo la pubblicazione della graduatoria delle prove di ammissione utilizzando un apposito modulo da richiedersi presso la segreteria.

La domanda deve essere corredata da:

originale o copia autenticata del diploma di corso di diploma media di secondo grado o titolo equipollente;

certificato di identità personale;

quattro fotografie formato tessera;

ricevuta dei versamenti effettuati delle tasse e contributi richiesti.

L'ammontare della retta annuale viene proposto al consiglio di facoltà dal consiglio di corso di diploma entro il 1° luglio di ogni anno.

Tasse previste:

tassa di preiscrizione (esame ammissione);

tassa d'immatricolazione (il primo anno);

tassa annuale d'iscrizione;

contributo annuale per biblioteca, laboratori e materiale didattico;

diritti di segreteria per rilascio dichiarazioni, attestati e modulistica varia;

tassa fuori corso;

tassa di diploma.

RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

Lo studente che per causa di forza maggiore intende ritirarsi, sarà tenuto a presentare domanda su carta legale e documentare la richiesta indirizzandola al consiglio di corso di diploma. Lo studente che si ritira è tenuto a completare tutti i versamenti previsti nell'anno accademico in cui risulta iscritto.

STUDENTI FUORI CORSO

Sono tenuti a iscriversi in qualità di «fuori corso» quegli studenti che entro il terzo anno accademico non abbiano sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studio.

LIBRETTO

Ogni studente è responsabile legalmente del proprio libretto sul quale vengono annotate le votazioni conseguite in ciascun esame. Il libretto dovrà essere presentato ad ogni prova d'esame; dovrà inoltre essere esibito a richiesta dei docenti e del personale di segreteria. Al termine degli studi verrà depositato presso la segreteria del corso di diploma.

PIANO DI STUDI

Su proposta del consiglio di corso di diploma, il consiglio di facoltà stabilisce annualmente il numero delle ore di insegnamento per ciascuna disciplina in relazione al numero degli iscritti di ogni corso. L'attività didattica comprende non meno di 1500 ore di cui almeno 600 di attività pratiche e di laboratorio. Il consiglio di corso di diploma inoltre propone alla facoltà, all'inizio di ogni anno accademico, di sostituire e/o sopprimere determinati corsi a seconda del numero degli iscritti.

Le lingue di specializzazione a statuto del corso di diploma devono essere scelte tra le seguenti lingue straniere previste dalla tabella IX-*ter* già citata:

lingua afgana;

lingua albanese;

lingua amarica;

lingua araba;

lingua armena;

lingua bantu;

lingua bengali;

lingua berbera;

lingua bulgara;

lingua catalana;

lingua ceca;

lingua cinese;

lingua copta;

lingua coreana;

lingua curda;

lingua danese;
lingua ebraica;
lingua francese;
lingua fiamminga;
lingua georgiana;
lingua giapponese;
lingua hausa;
lingua hindi;
lingua hiddish;
lingua indonesiana;
lingua inglese;
lingua iranica;
lingua khmer;
lingua irlandese;
lingua mongola;
lingua neogreca;
lingua norvegese;
lingua olandese;
lingua polacca;
lingua portoghese;
lingua rumena;
lingua russa;
lingua serbo-croata;
lingua slovacca;
lingua slovena;
lingua somala;
lingua spagnola;
lingua sudanese;
lingua svedese;
lingua swahili;
lingua tamil;
lingua tibetana;
lingua tedesca;
lingua thai;
lingua tigrina;
lingua turca;
lingua urdu;
lingua ucraina;
lingua vietnamita;
lingue turche dell'Asia centrale.

È facoltà del consiglio del corso di diploma proporre alla facoltà di appartenenza l'attivazione dell'insegnamento di altre lingue. Coloro che chiedono l'iscrizione al corso di diploma indicano le due lingue di cui intendono seguire gli insegnamenti al momento dell'iscrizione all'esame di ammissione.

Con motivata delibera finalizzata al percorso formativo del diploma, la facoltà di cui il corso fa parte può ridurre le due lingue a una sola (art. 5 § 7 Tab. IX-*ter*).

Per ogni anno di corso (tre semestri comuni e tre semestri nei rispettivi indirizzi) è previsto il seguente piano degli studi obbligatorio negli insegnamenti e nella loro propedeuticità.

L'insegnamento delle materie previsto dal piano di studi è svolto in corsi di lezioni, seminari ed esercitazioni, conferenze e insegnamenti a distanza.

Durante il terzo anno potranno essere organizzate speciali esercitazioni pubbliche per gli allievi che frequentano corsi per il conseguimento del diploma di interprete, con il consenso e sotto il controllo del consiglio di corso, in occasione di congressi internazionali in Italia e all'estero.

Primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi.

Il piano di studi prevede i seguenti undici insegnamenti:

lingua italiana, due insegnamenti. E' obbligatoria una prova scritta;

prima lingua straniera, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

seconda lingua straniera, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

tre insegnamenti non linguistici a scelta.

Ultimi tre semestri: indirizzo traduttori.

La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato a uno «stage» all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

prima lingua straniera, due insegnamenti con prova scritta;

seconda lingua straniera, due insegnamenti con prova scritta;

insegnamento a scelta nell'area della prima lingua, un insegnamento;

insegnamento a scelta nell'area della seconda lingua, un insegnamento;

quattro insegnamenti a scelta nell'area filologico letteraria degli insegnamenti opzionali attivati.

Lo stage all'estero ha durata di sei mesi, tre per ognuna delle lingue. È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del paese ospitante da discutere in sede. Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Ultimi tre semestri: indirizzo interpreti.

La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre è dedicato allo «stage» all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

prima lingua straniera, un insegnamento;

seconda lingua straniera, un insegnamento;

interpretazione consecutiva, prima lingua-italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea, prima lingua-italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva, seconda lingua-italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea, seconda lingua-italiano, un insegnamento;

due insegnamenti a scelta tra quelli attivati.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue. È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del paese ospitante da discutere in sede. Di massima la collocazione è prevista per il quinto semestre.

Ultimi tre semestri: indirizzo traduttori-interpreti.

La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo «stage» all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

prima lingua straniera, due insegnamenti con prova scritta;

seconda lingua straniera, due insegnamenti con prova scritta;

interpretazione consecutiva, prima lingua-italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea, prima lingua-italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva, seconda lingua-italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea, seconda lingua-italiano;

due insegnamenti a scelta tra quelli attivati.

Lo stage all'estero ha durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue. È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del paese ospitante da discutere in sede. La collocazione massima è prevista al quinto semestre.

Il consiglio di corso di diploma nell'ambito della propria autonomia ha facoltà di proporre annualmente al consiglio di facoltà l'attivazione di ulteriori insegnamenti e richiederne la frequenza obbligatoria al fine di permettere agli studenti di approfondire la loro preparazione in alcuni dei principali settori nei quali svolgeranno la loro attività professionale, e cioè nei settori 1-Filologico-letterario, 2-Storico-geografico, 3-Economico-sociologico, 4-Giuridico-politologico, 5-Scientifico, 6-Bio-medico, 7-delle Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione, 8-Informatico e 9-delle Tecniche operative ausiliarie, come da art. 14 della già citata tabella IX-*ter*.

ESAMI

Gli esami di profitto e di diploma si svolgono nel periodo fissato dalla normativa vigente. Le commissioni degli esami di profitto e di diploma sono nominate secondo quanto stabilito dall'articolo 42 del regolamento studenti approvato dal regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269. Il consiglio di corso di diploma, nell'ambito della propria autonomia, può richiedere prove periodiche di verifica della qualità dell'apprendimento linguistico degli studenti. Il risultato di tali prove è determinante per l'ammissione agli esami annuali di profitto.

L'esame finale di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame consiste in una dimostrazione di acquisita professionalità. Le commissioni d'esame di diploma sono nominate dal consiglio di corso di diploma.

PROFILI PROFESSIONALI

L'interprete esercita una attività orale; senza supporti tecnici di consultazione trasferisce con immediatezza quanto ascolta in una lingua ad un'altra. Viene dunque soggetto ad una duplice concentrazione: quella dell'ascolto in una certa lingua e quella della traduzione parlata in un'altra lingua.

Un buon interprete assomma allora la perfetta conoscenza delle lingue, per poter scegliere con prontezza il termine più appropriato, padronanza e prontezza di riflessi, buona memoria e dizione perfetta. Tutte qualità che si acquisiscono con una costante pratica e con disciplina personale.

L'interprete si inserisce nella professione libera o dipendente con la sua formazione pluridisciplinare e con quella linguistica specifica. Questo consente di svolgere incarichi di segretariato di alto livello e servizi di interpretazione in Italia come all'estero presso enti, aziende, organizzazioni varie, agenzie ed uffici polifunzionali e di ordini ed associazioni professionali, etc.

Il traduttore svolge un lavoro intellettuale scritto, secondo tempi concordati, supportato da mezzi di consultazione dai quali tende gradualmente a svincolarsi accrescendo la propria cultura generale ed il proprio prezioso personale repertorio di termini (vocabolario) dalle lingue e nelle lingue delle quali è esperto. Il suo lavoro, frutto anche di senso di selezione che gli consente di eliminare ogni possibile espressione che risenta del passaggio da una lingua ad un'altra, è creativo: un buon traduttore, infatti, traducendo pensa nella lingua in cui volge il testo. Il suo lavoro è conseguentemente curato e ben presentato, perfetto sia nella forma che nella sostanza.

Il traduttore si inserisce anch'esso nella professione libera o dipendente con la sua formazione pluridisciplinare e specifica linguistica tali da consentirgli di svolgere incarichi di segretariato di alto livello e di trasferire con sicurezza, proprietà di linguaggio e correttezza di forma i testi di lavoro, nelle e dalle lingue delle quali è esperto.

Venezia, 2 agosto 1996

Il rettore: COSTA

96A5544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti agli annessi II e III alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 19 settembre 1979.

I sunnominati emendamenti agli annessi II e III della convenzione summenzionata, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981 sono stati approvati dal Comitato permanente in data 26 gennaio 1996. Detti emendamenti agli annessi II e III alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 19 settembre 1979, il cui testo si riporta qui di seguito in francese ed in inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, sono entrati in vigore per l'Italia dal 27 aprile 1996.

APPENDICE II/ANNESSO II

SPECIE DI FAUNA RIGOROSAMENTE PROTETTE

VERTEBRATI

Mammiferi

Insectivora

Erinaceidae

Erinaceus (Aethechinus) algirus

Soricidae

Crocidura ariadne;
Crocidura cypria,
Crocidura canariensis

Talpidae

Desmana pyrenaica (galemys pyrenaicus)
Desmana moschata

Microchiroptera tutte le specie, tranne il Pipistrellus pipistrellus.

Rodentia

Sciuridae

Sciurus anomalus,
Citellus citellus,
Pteromys volans (Sciuropterus russicus);
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus).

Zapodidae

Sicista betulina,
Sicista subtilis

Hystricidae:

Hystrix cristata.

Muridae:

Mesocricetus newtoni;
Microtus cabrerae;
Microtus tatricus;
Spalax graecus.

Gliridae:

Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus),
Dryomis laniger.

Carnivora

Canidae

Canis lupus,
Alopex lagopus,
Cuon alpinus.

Ursidae tutte le specie

Mustelidae

Lutreola (Mustela) lutreola,
Lutra lutra,
Gulo gulo;
Vormela peregusna;
Mustela eversmanni

Felidae

Felis silvestris (catus).
Lynx pardina (pardellus),
Pantera pardus,
Pantera tigris,
Caracal caracal.

Odobenidae:

Odobenus rosmarus.

Phocidae

Monachus monachus.

Artiodactyla:

Cervidae.

Cervus elaphus corsicanus.

Bovidae

Capra aegagrus;
Capra pyrenaica pyrenaica,
Rupicapra rupicapra ornata;
Ovibos moschatus;
Gazella subgutturosa;
Gazella dorcas.

Cetacea

Delphinidae

Orcinus orca,
Pseudorca crassidens,
Grampus griseus,
Globicephala melaena,
Globicephala macrorhynchus,
Delphinus delphis;
Tursiops truncatus (tursio),
Lagenorhynchus acutus;
Lagenorhynchus albirostris,
Steno bredanensis;
Stenella coeruleoalba,
Stenella frontalis

Phocaenidae:

Phocaena phocaena.

Ziphiidae.

Hyperoodon rostratus;
Mesoplodon mirus;
Mesoplodon bidens;
Ziphius cavirostris

Balaenopteridae:

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus;
Megaptera novaenghae (longimana, nodosa);
Balaenoptera edeni;
Balaenoptera physalus.

Balaenidae.

Eubalaena glacialis,
Balaena mysticetus.

Monodontidae:

Monodon monoceros.

Physeteridae:

Kogia breviceps.

Pinnipedia:

Phocidae:

Phoca hispida saimensis;
Phoca hispida ladogensis.

Uccelli

Gaviiformes:

Gavidae. tutte le specie.

Podicipediformes:

Podicipedidae:

Podiceps griseigena;
Podiceps auritus;
Podiceps nigricollis (caspicus),
Podiceps ruficollis.

Procellariiformes:

Hydrobatidae: tutte le specie

Procellariidae

Bulweria bulwerii;
Procellaria diomedea,
Puffinus puffinus;
Puffinus assimilis baroli,
Pterodroma madeira,
Pterodroma feae

Pelecaniformes.

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax pygmaeus,
Pelecanidae tutte le specie

Ciconiiformes

Ardeidae

Ardea purpurea,
Casmerodius albus (Egretta alba),
Egretta garzetta,
Ardeola ralloides;
Bulbucus (Ardeola) ibis,
Nycticorax nycticorax,
Ixobrychus minutus,
Botaurus stellaris

Ciconiidae tutte le specie

Threskiornithidae: tutte le specie

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber.

Anseriformes:

Anatidae:

Cygnus cygnus;
Cygnus bewickii (columbianus):
Anser erythropus;
Branta leucopsis;
Branta ruficollis;
Tadorna tadorna:
Tadorna ferruginea;
Marmaronetta (Anas) angustirostris;
Somateria spectabilis;
Polysticta stelleri;
Histrionicus histrionicus;
Bucephala islandica;
Mergus albellus;
Oxyura leucocephala.

Falconiformes. tutte le specie.

Galliformes:

Tetraonidae:

Tetrao urogallus cantabricus.

Gruiformes:

Turnicidae:

Turnix sylvatica.

Gruidae: tutte le specie.

Rallidae:

Porzana porzana;
Porzana pusilla;
Porzana parva;
Crex crex;
Porphyrio porphyrio;
Fulica cristata.

Otididae: tutte le specie.

Charadriiformes.

Charadriidae:

Hoplopterus spinosus;
Charadrius hiaticula;
Charadrius dubius;
Charadrius alexandrinus;
Charadrius leschenaulti;
Eudromias morinellus;
Arenaria interpres.

Scolopacidae:

Gallinago media;
Numenius tenuirostris,
Tringa stagnatilis;
Tringa ochropus,
Tringa glareola;
Tringa hypoleucos,
Tringa cinerea;
Calidris minuta;
Calidris temminckii;
Calidris maritima,
Calidris alpina;
Calidris ferruginea,
Calidris alba;
Limicola falcinellus.

Recurvirostridae tutte le specie.

Phalaropodidae tutte le specie.

Burhinidae:

Burhinus oedicnemus.

Glareolidae: tutte le specie.

Laridae:

Pagophila eburnea;
Larus audouinii;
Larus melanocephalus;
Larus genei,
Larus minutus,
Larus (Xema) sabini,
Chlidonias niger;
Chlidonias leucopterus,
Chlidonias hybrida;
Gelochelidon nilotica;
Hydroprogne caspia;
Sterna hirundo;
Sterna paradisaea (macrura);
Sterna dougallii;
Sterna albifrons;
Sterna sandvicensis

Columbiformes

Pteroclididae: tutte le specie

Columbidae:

Columba bollii,
Columba junoniae.

Cuculiformes:

Cuculidae

Clamator glandarius.

Strigiformes: tutte le specie.

Caprimulgiformes.

Caprimulgidae: tutte le specie

Apodiformes:

Apodidae.

Apus pallidus,
Apus melba,
Apus caffer,
Apus unicolor

Coraciiformes:

Alcedinidae

Alcedo atthis;
Cervle rudis;
Halcyon smyrnensis.

Meropidae.

Merops apiaster.

Coraciidae:

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops.

Piciformes, tutte le specie

Passeriformes

Alaudidae

Calandrella brachydactyla,
Calendrella rufescens.
Melanocorypha bimaculata;
Melanocorypha calandra;
Melanocorypha leucoptera;
Melanocorypha yeltoniensis;
Galerida theklae.
Chersophilus duponti,
Eremophila alpestris.

Hirundinidae: tutte le specie

Motacillidae: tutte le specie.

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus.

Laniidae: tutte le specie.

Bombycillidae:

Bombycilla garrulus.

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes.

Prunellidae: tutte le specie.

Muscicapidae.

Turdinae.
Saxicola rubetra,
Saxicola torquata.
Saxicola dacotiae.
Oenanthe oenanthe.
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Oenanthe hispanica,
Oenanthe isabellina,
Oenanthe leucura.
Oenanthe finschii;
Cercotrichas galactotes;
Monticola saxatilis;
Monticola solitarius;
Turdus torquatus,
Phoenicurus ochruros;
Phoenicurus phoenicurus;
Erithacus rubecula;
Luscinia megarhynchos.
Luscinia luscinia,
Luscinia (Cyanosylvia) svecica;
Tarsiger cyanurus;
Irania gutturalis.

Sylvinae: tutte le specie.

Regulinae: tutte le specie.

Muscicapinae: tutte le specie.

Timaliinae:

Panurus biarmicus.

Paridae: tutte le specie.

Sittidae: tutte le specie.

Certhiidae: tutte le specie.

Emberizidae:

Emberiza citrinella;
Emberiza leucocephala;
Emberiza cirlus.
Emberiza cineracea.
Emberiza caesia,
Emberiza cia;
Emberiza schoeniclus;
Emberiza melanocephala;
Emberiza aureola;
Emberiza pusilla,
Emberiza rustica,
Plectrophenax nivalis;
Calcarius lapponicus.

Fringillidae:

Carduelis chloris;
Carduelis carduelis;
Carduelis spinus;
Carduelis flavirostris,
Carduelis cannabina;
Carduelis flammea;
Carduelis hornemanni.
Serinus citrinella;
Serinus serinus;
Serinus pusillus;
Loxia curvirostra;
Loxia pityopsittacus,
Loxia leucoptera;
Loxia scotica;
Pinicola enucleator,
Carpodacus erythrinus,
Rhodopechys githaginea;
Coccothraustes coccothraustes;
Fringilla teydea.

Ploceidae:

Petronia petronia;
Montifringilla nivalis.

Sturnidae:

Sturnus unicolor;
Sturnus roseus

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Perisoreus infaustus,
Cyanopica cyanus;
Nucifraga caryocatactes,
Pyrrhocorax pyrrhocorax,
Pyrrhocorax graculus

Rettili

Testudines:

Testudinidae:

Testudo hermanni;
Testudo graeca;
Testudo marginata.

Emydidae:

Emys orbicularis;
Mauremys caspica.

Dermochelyidae:

Dermochelys coriacea.

Cheloniidae:

Caretta caretta;
Lepidochelys kempii;
Chelonia mydas;
Eretmochelys imbricata.

Sauria:

Gekkonidae:

Tarentola delalandii;
Tarentola boettgeri;
Tarentola angustimentalis;
Tarentola gomerensis;
Phyllodactylus europaeus;
Cyrtodactylus kotschyi.

Agamidae:

Agama stellio.

Chamaeleontidae:

Chamaeleo chamaeleon.

Lacertidae:

Algyroides nigropunctatus;
Algyroides moreoticus;
Algyroides fitzingeri;
Algyroides marchi;
Ophisops elegans;
Lacerta lepida;
Lacerta parva;
Lacerta princeps;
Lacerta viridis;
Lacerta schreiberi;
Lacerta trilineata;
Lacerta agilis;
Lacerta monticola;
Lacerta bedriagae;
Lacerta horvathi;
Lacerta graeca;
Lacerta dugesi;
Gallotia (Lacerta) simonyi;
Gallotia galloti;
Gallotia stehlini;
Podarcis muralis;
Podarcis lilfordi;
Podarcis sicula;
Podarcis filfolensis;
Podarcis pityusensis;
Podarcis tiliguerta;
Podarcis wagleriana;
Podarcis melisellensis;
Podarcis taurica;
Podarcis erhardii;
Podarcis peloponnesiaca;
Podarcis milensis.

Anguidae:

Ophisaurus apodus;
Scincidae;
Ablepharus kitaibelii;
Chalcides ocellatus;
Chalcides bedriagai;
Chalcides viridianus;
Chalcides sexlineatus;
Chalcides occidentalis;
Ophiomorus punctatissimus.

Ophidia:

Colubridae:

Coluber hippocrepis;
Coluber najadum;
Coluber viridiflavus;
Coluber germonensis;
Coluber jugularis;
Elaphe situla;
Elaphe quatuorlineata;
Elaphe longissima;
Natrix tessellata;
Coronella austriaca;
Telescopus fallax.

Viperidae:

Vipera ursinii;
Vipera latasti;
Vipera ammodytes;
Vipera xanthina;
Vipera lebetina;
Vipera kaznakovi.

Anfibi

Caudata:

Salamandridae:

Salamandra atra;
Salamandra (Mertensiella) luschani;
Salamandrina terdigitata;
Chioglossa lusitanica;
Euproctus asper;
Euproctus montanus;
Euproctus platycephalus;
Triturus cristatus;
Triturus montandoni;
Triturus italicus;
Triturus carnifex;
Triturus dobrogicus;
Triturus karelinii.

Plethodontidae:

Hydromantes genei;
Hydromantes flavus;
Hydromantes supramontes;
Hydromantes imperialis;
Hydromantes italicus.

Proteidae:

Proteus anguinus.

Anura:

Dicoglossidae:

Bombina variegata;
Bombina bombina;
Discoglossus pictus;
Discoglossus galganoi;
Discoglossus sardus;
Discoglossus jeanneae;
Alytes obstetricans;
Alytes cisternasii;
Alytes muletensis.

Pelobatidae:

Pelobates cultripes,
Pelobates fuscus;
Pelobates syriacus,
Pelodytes caucasicus.

Bufonidae:

Bufo calamita;
Bufo viridis

Hylidae.

Hyla arborea;
Hyla meridionalis;
Hyla sarda.

Ranidae:

Rana arvalis;
Rana dalmatina;
Rana latestei;
Rana iberica;
Rana italica.

Pesci

Acipenseriformes:

Acipenseridae:

Acipenser naccarii.

Salmoniformes:

Umbridae.

Umbra krameri.

Atheriniformes.

Cyprinodontidae:

Valencia hispanica.

Perciformes:

Percidae:

Zingel asper.

INVERTEBRATI

Artropodi

Insecta

Mantodea.

Apteromantis aptera.

Odonata

Calopteryx syriaca;
Sympecma braueri;
Coenagrion freyi;
Coenagrion mercuriale;
Aeshna viridis;
Stylurus (= Gomphus) flavipes;
Gomphus graslinii,
Ophiogomphus cecilia,
Lindenia tetraphylla;
Cordulegaster trinacriae,
Oxygastra curtisii,
Macromia splendens;
Brachythemis fuscopalliata,
Leucorrhinia albifrons;
Leucorrhinia caudalis;
Leucorrhinia pectoralis;

Orthoptera:

Baetica ustulata,
Saga pedo.

Coleoptera.

Carabus olympiae;
Dytiscus latissimus;
Graphoderus bilineatus;
Osmoderma eremita;
Buprestis splendens;
Cucujus cinnaberinus,
Cerambyx cerdo;
Rosalia alpina

Lepidoptera

Papilio hospiton;
Papilio alexanor;
Zerynthia polyxena;
Parnassius apollo;
Parnassius mnemosyne;
Apatura metis;
Fabriciana elisa;
Euphydryas (Eurodryas) aurinia;
Melanargia arge;
Erebia christi;
Erebia sudetica;
Erebia calcaria;
Coenonympha hero,
Coenonympha oedippus,
Lopinga achine,
Lycaena dispar;
Maculinea arion;
Maculinea teleius;
Maculinea nausithous;
Plebicula golgus;
Hypodryas maturna,
Eriogaster catax;
Hyles hippophaes;
Proserpinus proserpina

Arachnida.

Araneae

Macrothele calpeiana

Molluschi

Gastropoda

Stylommatophora.

Leiostyla abbreviata,
Leiostyla cassida;
Leiostyla corneocostata;
Leiostyla gibba;
Leiostyla lamellosa;
Geomalacus maculosus,
Caseolus calculus;
Caseolus commixta;
Caseolus sphaerula,
Discula leacockiana,
Discula tabellata,
Discula testudinalis,
Discula turricula,
Geomitra moniziana,
Helix subplicata;
Discus guerinianus,
Discus defloratus,
Elona quimperiana

Bivalvia:

Unionoida

Margaritifera auricularia.

APPENDICE III/ANNESSO III
SPECIE DI FAUNA PROTETTE
VERTEBRATI

Mammiferi

Insectivora:

Ericcidae:

Erinaceus europaeus.

Soricidae: tutte le specie

Microchiroptera:

Vespertilionidae:

Pipistrellus pipistrellus.

Duplicidentata:

Leporidae:

Lepus timidus;
Lepus capensis (europaeus).

Rodentia:

Sciurdae:

Sciurus vulgaris;
Marmota marmota.

Castoridai:

Castor fiber.

Gliridae: tutte le specie.

Microtidae:

Microtus ratticeps (oeconomus);
Miçrotus nivalis (librunii);
Microtus cabrerae.

Cetacea: tutte le specie non menzionate all'Appendice II.

Carnivora:

Mustelidae:

Meles meles;
Mustela erminea;
Mustela nivalis;
Putorius (Mustela) putorius;
Martes martes;
Martes foina;
Vormela peregusna;
Viverridae: tutte le specie.

Felidae:

Lynx lynx.

Phocidae:

Phoca vitulina;
Pusa (Phoca) hispida;
Pagophilus groenlandicus, (Phoca groenlandica);
Erignathus barbatus;
Halichoerus grypus;
Cystophora cristata.

Artiodactyla:

Suidae:

Sus scrofa meridionalis.

Cervidae: tutte le specie.

Bovidae:

Ovis aries (musirmon ammon);
Capra ibex;
Capra pyrenaica;
Rupicapra rupicapra;
Bison bonasus.

Uccelli

Tutte le specie non comprese nell'Appendice II ad eccezione di:

Larus fuscus;
Larus argentatus;
Colmba palumbus;
Passer domesticus;
Sturnus vulgaris;
Farrulus glandarius;
Pica pica;
Corvus monedula;
Corvus frugilegus;
Corvus corone (corone and/et cornix).

Rettili

Tutte le specie non comprese nell'Appendice II.

Anfibi

Tutte le specie non comprese nell'Appendice II.

Pesci

Petromyzoniformes:

Petromyzonidae:

Eudontomyzon hellenicum;
Eudontomyzon mariae;
Eudontomyzon vladykovi;
Lampetra fluviatilis;
Lampetra planeri;
Lampetra zanandreai;
Petromyzon marinus.

Acipenseriformes:

Acipenseridae:

Acipenser ruthenus;
Acipenser stellatus;
Acipenser sturio;
Huso huso.

Clupeiformes:

Clupeidae:

Alosa alosa;
Alosa fallox;
Alosa pontica.

Salmoniformes:

Coregonidae:

Coregonus: tutte le specie.

Thymallidae:

Thymallus thymallus.

Salmonidae:

Hucho hucho;
Salmo salar (1).

Cyfriniformes:

Cyprinidae:

Abramis ballerus;
Abramis sapa;
Abramis vimba;
Alburnoides bipunctatus;
Alburnus albidus;
Aspius aspius;
Barbus bocagei;
Barbus comiza;

---

(1) Le norme relative alla presente appendice non si applicano ai salmoni nelle acque marine

Barbus meridionalis;
Barbus microcephalus;
Barbus peloponesis;
Barbus plebejus;
Barbus sclateri;
Barbus steindachneri;
Chalcalburnus chalcoides;
Chondrostoma genei;
Chondrostoma kneri;
Chondrostoma lemingi;
Chondrostoma lusitanicum;
Chondrostoma nasus;
Chondrostoma phoxinus;
Chondrostoma polylepis;
Chondrostoma soetta;
Chondrostoma toxostoma;
Chondrostoma willkommi;
Gobio albipinnatus;
Gobio kessleri;
Gobio uranoscopus;
Leucaspius delineatus;
Leucaspius stymphalicus;
Leuciscus illyricus;
Leuciscus lucumotis;
Leuciscus microlepis;
Leuciscus polylepis;
Leuciscus pyrenaicus;
Leuciscus soufia;
Leuciscus svallize;
Leuciscus turskyi,
Leuciscus ukliva;
Pachychilon pictum.
Pelecus cultratus;
Phoxinellus adspersus,
Phoxinellus hispanicus;
Pseudophoxinus marathonicus;
Pseudophoxinus stymphalicus;
Rhodeus sericeus;
Rutilus alburnoides;
Rutilus arcasii;
Rutilus frisii;
Rutilus graecus;
Rutilus lemmingii;
Rutilus macedonicus;
Rutilus macrolepidotus,
Rutilus pigus;
Rutilus racovitzai;
Rutilus rubilio.

Cobitidae.

Cobitis elongata;
Cobitis hassi;
Cobitis larvata;
Cobitis paludicola,
Cobitis taenia;
Cobitis trichonica;
Misgurnis fossilis;
Sabanejewia aurata;
Sabanejewi calderoni.

Siluriformes:

Siluridae:

Siluris aristotelis;
Siluris glanis.

Atheriniformes:

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus,
Aphanius iberus.

Gasterosteiformes:

Syngnathidae:

Syngnathus abaster;
Syngnathus nigrolineatus.

Gasterosteidae:

Pungitius hellenicus;
Tuntitius platygaster.

Scorpaeniformes:

Cottidae:

Cottus poecilopus;
Myoxocephalus quadricornis.

Perciformes:

Percidae:

Gymnocephalus baloni;
Gymnocephalus schraetzer.
Stizostedion volgense;
Zingel zingel;
Zingel streber.

Blenniidae:

Blennius fluviatilis.

Gobiidae:

Gobius fluviatilis;
Gobius kessleri;
Gobius nigricans;
Gobius ophiocephalus;
Gobius syrman;
Gobius thressalus;
Padogobius panizzai;
Padogobius martensi;
Pomatoschistus canestrini;
Pomatoschistus microps;
Pomatoschistus minutus;
Proterorhinus marmoratus.

INVERTEBRATI

Artropodi

Insecta:

Coleoptera:

Lucanus cervus.

Lepidoptera:

Graellsia isabellae.

Crustacea:

Decapoda:

Astacus astacus;
Austropotamobius pallipes;
Austropotamobius torrentium.

Molluschi

Gastropoda:

Stylommatophora:

Helix pomatia.

Bivalvia:

Unionida:

Margaritifera margaritifera;
Unio elongatulus;
Microcondymaea compressa.

Anellidi

Hirudinea:

Arhynchobdellae:

Hirudo medicinalis.

96A5546

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vermentino di Gallura».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate avverso il proprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vermentino di Gallura» — già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975 — e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1995, a seguito di apposito supplemento di istruttoria ha accolto in parte le istanze di cui trattasi.

Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione, già proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, propone e riporta qui di seguito il testo integrale rielaborato in parziale accoglimento delle suddette istanze.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» è riservata al vino bianco, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» può essere prodotto anche nella tipologia «Superiore» a condizione che risponda ai particolari requisiti stabiliti, al riguardo, dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino, dal 95 al 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici «raccomandati» e/o «autorizzati» per la provincia di Sassari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» devono provenire dal territorio geograficamente definito «Gallura».

Detta zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Antonio di Gallura, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agulto, Viddalba in provincia di Sassari e l'intero territorio dei comuni di Budoni e S. Teodoro in provincia di Nuoro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento granitico e ubicati a quota non superiore a mt 500 s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso per non oltre due interventi prima della invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.250 ceppi per ettaro.

La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» non deve essere superiore alle 10 tonnellate.

Per la tipologia «Superiore» tale resa non deve essere superiore a 9 tonnellate.

La produzione media non deve essere superiore a kg 3 per ceppo per entrambe le tipologie.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Sardegna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» può essere utilizzata la mensione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipenti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% e del 12% per la tipologia «superiore».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese di vino di cui al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata all'art. 3; l'imbottigliamento deve essere effettuato esclusivamente nell'ambito della regione Sardegna.

Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» non può essere immesso al consumo prima del 15 gennaio dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;

odore: profumo sottile intenso, delicato;

sapore: alcolico, morbido, retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%,

residuo zuccherino massimo: 5 g/l.;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo. 16 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche di modificare con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale del 12% che sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 13% può portare in etichetta la qualificazione «superiore».

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» deve essere sottoposto, nella fase di produzione, ad un'analisi chimico-fisica ed organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione di diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresa gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

96A5547

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 17 aprile 1995, dipendenti della s.c. a r.l. Spina Consortile, con sede in Fontignano (Perugia), impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova comune di Piegaro (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1995 al 16 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 17 gennaio 1996 al 17 marzo 1996.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 24 aprile 1995, dipendenti della S.p.a. Recchi Energy, con sede in Torino, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta, cantiere di Pietrafitta Nuova, comune di Piegaro (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1996 al 23 aprile 1996.

96A5526

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della Fondazione Exodus, in Milano

Con decreto ministeriale 6 agosto 1996 la Fondazione in oggetto è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto, di cui all'atto pubblico del 13 marzo 1996, n. di rep. 77248/9904, a rogito del notaio Giannaugusto Fantin.

96A5525

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto della «Fondazione caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia»

Con decreto ministeriale 11 luglio 1996 è stato approvato il nuovo statuto della «Fondazione caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia», costituito da otto articoli.

96A5523

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 11 luglio 1996 l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri è stata autorizzata a conseguire un legato disposto dalla sig.ra Elena Naveriani.

96A5524

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1511,98
ECU	1927,77
Marco tedesco	1024,66
Franco francese	299,37
Lira sterlina	2356,57
Fiorino olandese	914,02
Franco belga	49,748
Peseta spagnola	12,109
Corona danese	265,17
Lira irlandese	2451,98
Dracma greca	6,407
Escudo portoghese	9,987
Dollaro canadese	1104,68
Yen giapponese	14,008
Franco svizzero	1270,46
Scellino austriaco	145,62
Corona norvegese	235,95
Corona svedese	229,36
Marco finlandese	338,02
Dollaro australiano	1193,41

96A5616

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: M07E «filosofia del linguaggio», per la disciplina «Sociolinguistica»;

settore: M07B «logica e filosofia della scienza», per la disciplina «Epistemologia delle scienze umane».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

96A5565

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: L06C «lingua e letteratura greca, per la disciplina «Storia della lingua greca»;

settore: L12A «letteratura italiana», per la disciplina «letteratura italiana»;

settore L26A «discipline dello spettacolo», per la disciplina «problemi di storiografia dello spettacolo».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

96A5580

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche fisiche nucleari dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e nucleari:

«Istituzioni di analisi superiore», settore scientifico-disciplinare: A02A «analisi matematiche».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside, della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5566

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di economia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

S01A «statistica», disciplinare indicata «statistica»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A5579

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione 100/A

LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL ARENGARIO
Via Mapelli 4

PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell Università

SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S C C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E.G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 9 6 *

L. 1.400